



SENTENZA N. 291/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **73333** del registro di segreteria proposto da **(omissis)**, con l'avv.to Maurizio D'Ago, contro: INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, titolare di pensione diretta e, a decorrere dal 21/10/2016, data del decesso del coniuge, di trattamento pensionistico di reversibilità, esponeva:

- 1) Che, in data 4/11/2019, l'INPS, a seguito di una verifica sui limiti di cumulabilità dei redditi, le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 6.565,78, quale indebitamente riscossa nel periodo 1/1/2017-31/12/2017:
- 2) che il trattamento pensionistico di reversibilità le era stato corrisposto a giugno 2017, per complessivi euro 6.033,55, ossia per una somma inferiore a quella richiestale -in relazione al medesimo anno 2017- a titolo di ripetizione dell'indebito;
- 3) che essa ricorrente era titolare esclusivamente dei predetti redditi da pensione; tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente deduceva di aver percepito il

trattamento pensionistico, quale determinato dall'amministrazione, in buona fede e per oltre due anni, sicché -anche ai sensi della circolare INPS n. 47 del 16/3/2018- alcuna restituzione poteva esserle richiesta.

Si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il giudizio è quindi passato in decisione mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è fondata e va accolta.

Dalla documentazione in atti di evince che il trattamento pensionistico, per cui è giudizio, è stato riconosciuto alla ricorrente quale determinato dalla stessa amministrazione, e quindi corrisposto per oltre due anni al percettore di buona fede. Lo stesso, è stato poi rideterminato *in peius* unilateralmente dall'amministrazione, che peraltro ha accertato la debenza di una somma indebitamente percepita (E. 6.565,78) addirittura superiore a quella effettivamente corrisposta dall'INPS a decorrere dal giugno del 2017 (E. 6.033,55).

La ricorrente si è quindi vista notificare l'atto di accertamento di un -rilevante- indebito pensionistico, cui sono conseguite altrettanto rilevanti ritenute mensili; ciò, in difetto di qualsivoglia preventiva comunicazione, che fosse idonea ad instaurare una forma di contraddittorio col beneficiario del primo provvedimento di liquidazione della pensione (v. art. 10 legge 241/90), al fine di accertare, *causa cognita*, l'eventuale superamento dei limiti reddituali.

Il consistente lasso di tempo intercorso tra il pagamento della seconda pensione (giugno 2017) ed il provvedimento di recupero (4/11/2019) ha ingenerato un legittimo

affidamento del ricorrente circa l'ammontare del beneficio ad esso spettante in via definitiva (cfr. decisione n. 7/2007/QM delle SS.RR. di questa Corte).

Con la pronuncia n. 7/QM/2007 le SS.RR. hanno infatti statuito che “in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del D.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione”, aggiungendo che “vanno peraltro rimesse all'accertamento e alla valutazione dei giudici di merito l'individuazione del limite temporale posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza (rilevando in tal caso, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la variabilità della casistica concreta *sub iudice*, da delibare alla luce della comune portata risolutrice del riferimento all'art. 2 della legge n° 241 del 1990) decorso il quale non può più effettuarsi il recupero dell'indebito”.

va inoltre rilevato che la circolare INPS n. 47 del 16/3/2018, al punto 4, lett. B, dispone che “per i redditi conosciuti direttamente, consistenti in trattamenti pensionistici a carico dell'Istituto, che siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un'altra prestazione già in godimento del medesimo titolare o del coniuge, il giorno in cui l'Istituto ne ha avuto conoscenza coincide con la data del provvedimento di liquidazione. Pertanto il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante”, laddove provvedimento di ripetizione dell'indebito, nel caso di specie, è

intervenuto a distanza di ben due anni dalla liquidazione della seconda provvidenza a carico dell'INPS.

Alla luce del più recente orientamento testé riportato, non può, dunque, effettuarsi il recupero dell'indebito.

Alla declaratoria di irripetibilità delle maggiori somme riscosse dal ricorrente, fa seguito la pronuncia di restituzione delle ritenute cautelari, ma senza interessi e rivalutazione, non spettanti per costante giurisprudenza, non essendo collegati ad un credito legittimamente maturato, ma al diritto di ritenzione dell'indebito.

Stante la complessità della questione, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco, definitivamente pronunciando sulla domanda, come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:

dichiara irripetibile l'indebito e dispone la restituzione integrale alla ricorrente delle somme ritenute dall'amministrazione;

compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 31/5/2024.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

03.06.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli